

**REGOLAMENTO PROVA FINALE L24**  
**[in vigore per gli immatricolati 2016-17 e successivi]**

**Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea**

1.1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

1.2. La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione.

La prova finale consiste in una prova orale secondo modalità definite nel successivo articolo e come stabilito dal Corso di Laurea.

1.3. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, i singoli corsi di studio definiscono il calendario delle prove finali all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo, e stabiliscono almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

1.4. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei 4 CFU assegnati dal CdS alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto della prova.

**Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale**

2.1. Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.

**Art. 3 Commissione Prova Finale**

3.1. La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del Consiglio di corso di studio.

3.2. Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

3.3. Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

**Art. 4 Caratteristiche della prova finale**

4.1. La prova finale, ai sensi di quanto deliberato dal CdS, consiste in un colloquio orale, con presentazione anche di tipo multimediale (per esempio, con l'ausilio di programmi quali PowerPoint; Keynote; Impress) su uno dei temi affrontati negli insegnamenti del Corso di Laurea. A titolo esemplificativo si rimanda alla lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata sul sito web del corso stesso. La scelta dell'argomento sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall'art.2.

Poiché non sarà più prevista la figura del relatore, lo studente potrà fare riferimento al docente-tutor assegnatogli dal CdS dal primo anno di corso. L'elenco dei docenti-tutor è pubblicato sul sito del Cds, al seguente link:

[www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/cds/scienzeetecnichepsicologiche2121/Tutorato-corso-di-Studi-Scienze-e-Tecniche-Psicologiche](http://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione/cds/scienzeetecnichepsicologiche2121/Tutorato-corso-di-Studi-Scienze-e-Tecniche-Psicologiche)

Nel corso del colloquio, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico l'argomento proposto. Sarà valutata anche la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi.

La presentazione potrà riguardare:

1. una riflessione teorica e critica relativa all'esperienza di tirocinio
2. un contributo di approfondimento teorico su uno o più autori o su un tema di rilievo (è possibile fare riferimento ad articoli in lingua straniera);
3. una presentazione di un'indagine empirica.

4.2. Il voto della prova finale sarà espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avverrà con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.

### **Art. 5 Conferimento del Titolo**

Completate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal calendario didattico.

La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica nelle sessioni previste dal calendario didattico, consiste nel conferimento del titolo e nella contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

### **Art.6 Determinazione del voto di laurea**

6.1. Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale), ponderata in base ai CFU assegnati a ogni insegnamento.

Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto, sarà escluso il voto con il maggior numero di CFU.

6.2. La media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti:

- a. Un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode.
- b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
- c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
- d. Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi:  
6 punti se la media di partenza è  $\geq 28$ ;  
5 punti se la media è  $< 28$  e  $\geq 27$ ;  
4 punti se la media è compresa tra  $< 27$  e  $\geq 26$ ;  
3 punti se la media è  $< 26$  e  $\geq 24$ ;  
2 punti se la media è  $< 24$  e  $\geq 22$ ;

0 punti se la media è <22.

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a :

<b>Voto in centesimi</b>	<b>Numero minimo di lodi necessarie</b>
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

#### **Art. 7 Norme transitorie**

7.1. Il Consiglio di Corso di Studio definisce le modalità della *prova finale* (secondo le linee guida definite nell'art.4) congruente con gli obiettivi formativi del corso di studio.

7.2. Le nuove modalità di prova finale entrano in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli immatricolati/iscritti al primo anno nell'A.A. 2016/2017.

7.3. La presente delibera e il Regolamento sulla prova finale del corso di laurea (L) viene pubblicato sul sito web del Corso di studio.

---